

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK
LIEVERS e POLLICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici

ONOREVOLI SENATORI. – Da diversi anni l'attività agricola, basata essenzialmente sull'aumento della produttività, è riconosciuta come responsabile di gravi danni ambientali ed economici (inquinamento da pesticidi, eccedenze produttive inutilizzate, perdita di fertilità dei terreni, erosione genetica, eccetera). L'attuale modello di sviluppo agricolo è ormai entrato in una crisi irreversibile, in quanto non è in grado di fare un uso corretto delle risorse ambientali.

Diventa quindi irrinunciabile sviluppare un sistema agricolo che coniughi la produzione con la protezione dell'ambiente, attraverso una drastica riduzione, nel breve periodo, del carico chimico (fertilizzanti e

pesticidi) con l'obiettivo di sostituire ai mezzi chimici di sintesi quelli biologici, in grado di ridurre il divario con i cicli naturali.

Sono strumentali le affermazioni che da più parti si fanno, secondo le quali questo modello di sviluppo agricolo ha reso possibile la soluzione di gravi problemi quali la fame nel mondo e l'affrancamento economico e sociale dei lavoratori agricoli. In realtà l'introduzione delle attuali tecniche di intensificazione colturale è risultata funzionale agli interessi industriali che a monte e a valle del settore agricolo ne hanno condizionato lo sviluppo, con il risultato che sono aumentate le condizioni di subalternità e di dipendenza dei Paesi del

Terzo mondo nei confronti dei Paesi più ricchi, e che la situazione del settore agricolo si è arricchita di ulteriori problemi economici e sociali quali quello delle eccedenze e della emarginazione delle aree meno produttive.

Gli effetti disastrosi di questo modello di sviluppo sono ormai riconosciuti da tutti. L'agricoltura industrializzata oltre a creare problemi per l'ambiente e la salute dell'uomo (l'uso dei fitofarmaci causa dai 200.000 ai 300.000 avvelenamenti nel mondo ogni anno, di cui il 5 per cento è mortale), comporta costi energetici ed economici elevatissimi. Il rapporto energia prodotta-energia immessa per unità di superficie è diminuito in questi ultimi cinquanta anni, ed è in costante decremento. Secondo l'agronomo francese Aubert, per ogni caloria prodotta sotto forma di alimento si consumano due calorie sotto forma di petrolio. Occorre quindi sempre più energia sotto forma di concimi, pesticidi, carburanti per avere la stessa produzione.

I risultati sono oltretutto discutibili: il noto scienziato americano Piementel ha fatto notare che dal 1942 ad oggi le perdite di prodotti agricoli dovuti ai patogeni e ai nematodi sono cresciuti dal 10,5 per cento al 12 per cento, in barba alla chimica, e l'impianto degli insetti sulle colture è quasi raddoppiato dal 7,1 per cento al 13 per cento, anche se nello stesso arco di tempo l'impiego di molecole di sintesi contro questi organismi è cresciuto di ben dieci volte tanto.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per le concimazioni chimiche: il progressivo depauperamento in sostanza organica dei suoli (indice empirico della fertilità) tende a destrutturarli, favorendo il dilavamento degli elementi nutritivi, che da un lato non possono essere utilizzati dalle piante e dall'altro causano inquinamento delle acque.

Spinti dalle informazioni parziali delle industrie chimiche, gli agricoltori spesso impiegano fitofarmaci e concimi in eccedenza alle effettive necessità delle colture, aggravando ulteriormente l'inquinamento

ambientale. Le esperienze di lotta guidata hanno dimostrato che il solo uso oculato e competente dei fitofarmaci può ridurre di almeno un terzo la quantità usata di questi prodotti, permettendo tra l'altro alla nostra agricoltura di risparmiare ogni anno trecento miliardi di lire.

Lo sviluppo dell'agricoltura, quindi, è strettamente legato alla tutela ambientale, e costituiscono un segnale positivo i recenti provvedimenti della Comunità europea per incentivare le pratiche agricole compatibili con l'ambiente nelle aree sensibili da questo punto di vista, come previsto dal regolamento CEE n. 1760/87 del Consiglio.

L'agricoltura biologica, che è oggetto di interesse di questo disegno di legge, rappresenta l'alternativa reale all'attuale modello di sviluppo agricolo in quanto considera prioritaria la molteplicità biologica ed il costante miglioramento delle basi naturali della produzione, utilizzando metodi di produzione agricola assai meno pericolosi per la salute umana, meno costosi per l'uomo e per l'ambiente e contemporaneamente produttivi, efficienti e moderni.

Spesso si considera questo modello agricolo come una piatta riproposizione delle antiche pratiche produttive. In realtà l'agricoltura biologica non è un ritorno al passato: sebbene rivaluti pratiche agronomiche utilizzate fino all'avvento della chimica di sintesi, le tecniche proposte si basano sulle moderne conoscenze riguardanti i cicli degli elementi nutritivi e la biologia degli organismi che compongono l'ecosistema agricolo, e non ha alcun tipo di preclusione nei confronti delle innovazioni tecniche (come ad esempio la lotta biologica ai parassiti delle piante, oppure i metodi di lavorazione minima dei terreni) compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

Numerosi studi confermano l'efficienza produttiva ed economica dell'agricoltura biologica. Le differenze di produttività fra le tecniche agricole biologiche e quelle chimico-industriali si attenuano negli anni fino ad annullarsi, in quanto nel primo caso si assicurano le migliori condizioni di equili-

brio per la vita delle piante. Spesso i costi risultano inferiori nell'agricoltura biologica. L'economia tradizionale non è riuscita ad andare oltre i bilanci aziendali, dimenticando che il depauperamento delle risorse ambientali ed il peggioramento delle condizioni di salute degli operatori agricoli e dei consumatori comportano un aumento dei costi sociali.

In tutti i Paesi del mondo industrializzato ed anche in alcuni Paesi in via di sviluppo, l'agricoltura biologica è una realtà consolidata da tempo. Esistono infatti associazioni di produttori riconosciute ufficialmente, una normativa internazionale delle tecniche agricole, istituti di ricerca e sperimentazione, efficienti strutture di controllo, di assistenza tecnica e di commercializzazione dei prodotti. Le aziende agricole biologiche dei Paesi del Nord-Europa coltivano una superficie pari a circa l'1 per cento della superficie totale utilizzabile.

In Italia l'agricoltura biologica si è sviluppata a partire dai primi anni '70 ad opera di pochi agricoltori più sensibili che, scontando un forte ostracismo da parte del mondo agricolo ufficiale, hanno perseguito con determinazione l'obiettivo di svolgere un'attività agricola compatibile con l'ambiente.

Grazie all'aumento della domanda di prodotti biologici il numero delle aziende agricole biologiche è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni. Sebbene non sia stata ancora svolta un'indagine conoscitiva del settore nel nostro Paese, alcune stime indicano che in Italia vi sono oltre mille aziende agricole che praticano queste tecniche su circa 8.000 ettari di superficie. La realtà dell'agricoltura biologica italiana, sebbene non presenti grosse cifre in assoluto, è tutt'altro che marginale, e vede al suo interno situazioni aziendali con elevata professionalità imprenditoriale ed una notevole richiesta dei nostri prodotti biologici all'estero.

Esiste quindi un settore di mercato dei prodotti biologici non indifferente. Tale fenomeno trova spiegazione dalla consapevolezza dei consumatori sui danni per la

propria salute dovuti all'uso dei prodotti chimici, e quindi dalla giustificata richiesta di alimenti «puliti».

D'altra parte esiste il rischio, tutt'altro che ipotetico, di operazioni speculative a danno dei consumatori e dei veri produttori biologici. Spesso infatti vengono distribuiti sul mercato alimenti «biologici», «naturali», «genuini» di dubbia origine.

È per questo motivo che occorre attuare al più presto una regolamentazione specifica in grado di smascherare le frodi e di tutelare consumatori e produttori.

Nella vicina Francia, ad esempio, l'agricoltura biologica (5.000 produttori, 100.000 ettari coltivati) è regolamentata, con un decreto ministeriale, dal 10 marzo 1981, che riserva il termine «prodotto biologico» a quei prodotti agricoli che rispettano le norme di produzione omologate da un'apposita Commissione composta da funzionari dello Stato, da rappresentanti del settore agricolo biologico e non biologico, e da rappresentanti dei consumatori.

A questa normativa si è ispirata anche la Commissione CEE, che ha elaborato una proposta di direttiva comunitaria per la regolamentazione della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari ottenuti senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi.

Questa proposta di direttiva sarà presto approvata dal Consiglio della Comunità.

Il disegno di legge indicante le norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici, che presentiamo come Gruppo parlamentare della Lista verde, intende essere il recepimento nazionale della futura direttiva comunitaria.

Questo disegno di legge è finalizzato alla quasi totalità delle aree agricole ormai caratterizzate dall'agricoltura industriale. Esistono altre zone da recuperare alle antiche colture. Facendo tesoro delle esperienze già avviate per la ricreazione di queste colture - ad esempio i campi lavoro-pensiero nelle aree subalpine lombarde - ci riserviamo di proporre ulteriori iniziative legislative.

L'elaborazione di questo testo ha visto il contributo di tutte le realtà interessate allo sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia: le associazioni dei produttori e dei consumatori, i tecnici esperti del settore operanti sia a livello privato sia in enti pubblici, gli operatori commerciali e le associazioni ambientaliste.

Ne è risultato un testo molto dettagliato composto da due capi, 21 articoli e 4 allegati.

Il capo I, composto di tre articoli, riguarda le norme di principio, ovvero sia le finalità della legge, che consistono nello stabilire i criteri per la produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli biologici, allo scopo di salvare le risorse ambientali dall'inquinamento (articolo 1), nel definire il termine «tecniche agricole biologiche» (articolo 2), ed infine le disposizioni per le Regioni affinché adeguino le proprie norme ai principi della legge nazionale (articolo 3).

Il capo II, composto dai rimanenti 18 articoli, riguarda la regolamentazione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche. L'articolo 4 stabilisce l'istituzione di commissioni tecniche provinciali, formate da tecnici esperti dipendenti dall'Amministrazione pubblica e da tecnici esperti di fiducia delle associazioni dei produttori biologici, incaricate di svolgere i sopralluoghi presso le aziende operanti nel settore agricolo biologico.

L'articolo 5 stabilisce i criteri necessari affinché le associazioni dei produttori biologici possano essere riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'articolo 6 istituisce un albo ufficiale dei tecnici esperti in agricoltura biologica e le condizioni per la permanenza degli iscritti a detto albo.

Gli articoli 7 e 8 prevedono la costituzione di un comitato tecnico nazionale per l'agricoltura biologica ed i suoi compiti che riguardano: l'aggiornamento delle norme tecniche adottabili dalle aziende, la formulazione degli indirizzi per la ricerca e la sperimentazione delle tecniche agricole biologiche, l'individuazione dei programmi

per i corsi di formazione professionale, la definizione di un piano ordinario dei controlli analitici sui prodotti agricoli e alimentari ed in generale l'intervento su tutti gli aspetti che riguardano lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

La documentazione che debbono fornire le aziende le quali intendono commercializzare le produzioni biologiche ed i criteri di approvazione delle loro domande sono contemplati negli articoli 9, 10, 11 e 12. In tal senso il disegno di legge prevede la presentazione di programmi di produzione o trasformazione presentati da singoli agricoltori oppure in forma associata. In quest'ultimo caso l'organismo associativo viene incaricato della gestione del regime di controllo. Per i piccoli produttori agricoli, individuati mediante il parametro del reddito catastale, che deve essere inferiore a lire 2.000, è prevista una procedura semplificata che permette loro di utilizzare la dicitura «prodotto biologico». A seguito dell'approvazione di questi programmi, l'articolo 13 prevede, per le aziende che ne fanno richiesta, il rilascio di un marchio di riconoscimento, con un simbolo nazionale o comunitario.

L'articolo 14 stabilisce le condizioni che debbono rispettare le aziende in riconversione, ovvero sia per quel periodo di passaggio dall'agricoltura chimica convenzionale all'agricoltura biologica; mentre gli articoli 15 e 16 indicano rispettivamente le sanzioni a cui sono sottoposti i prodotti agricoli denominati «biologici» o con altra simile dicitura, che non rispettino la normativa in oggetto, e le strutture incaricate dei controlli analitici, individuate nei laboratori multizonali di prevenzione, o in altri laboratori pubblici.

Gli articoli 17 e 18 indicano le strutture incaricate della formazione e dell'aggiornamento professionale dei tecnici dipendenti dall'Amministrazione pubblica o privati, e degli operatori agricoli, nonché le strutture incaricate di organizzare la ricerca e la sperimentazione in questo settore.

L'articolo 19 autorizza in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, l'uso di alcuni prodotti antiparassitari previsti dagli

allegati al disegno di legge e non registrati, come ad esempio la propoli, per la difesa fitosanitaria.

Infine gli articoli 20 e 21 indicano le norme transitorie e le disposizioni finanziarie.

Il disegno di legge è completato dagli allegati. L'allegato 1 indica le tecniche colturali che possono essere adottate dalle aziende biologiche (sistemazioni, avvicendamenti, lavorazioni del terreno, fertilizzazioni, cure fitosanitarie, eccetera). L'allegato 2 elenca i prodotti agricoli e alimentari per i quali è riconosciuta la produzione biologica. L'allegato 3 riguarda le tecniche di trasformazione e conservazione ammes-

se. Infine, l'allegato 4 indica quali sostanze sono ammesse per i contenitori ed il confezionamento dei prodotti agricoli biologici.

I contenuti di questi allegati sono stati recepiti dalla normativa internazionale dell'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), adattata alle caratteristiche dell'agricoltura biologica italiana dalla Commissione nazionale «Cos'è biologico».

La complessità del testo fa del disegno di legge una seria e profonda normativa in materia, allo scopo di favorire uno sviluppo equilibrato e garantito di questo tipo di produzioni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di ridurre progressivamente l'uso dei pesticidi in agricoltura, di salvaguardare le risorse ambientali dall'inquinamento, di ridurre e razionalizzare l'uso di risorse energetiche in agricoltura, di promuovere iniziative e assisterle tecnicamente, di tutelare la salute dei consumatori e degli operatori agricoli, di acquisire dati tecnici, con la presente legge si stabiliscono i criteri per la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari presentati o destinati ad essere presentati come «biologici».

2. La legge indica inoltre i mezzi per tutelare e promuovere questo tipo di produzioni nonché gli organismi interessati allo sviluppo, controllo e promozione di queste produzioni.

3. I prodotti per i quali si applica la presente legge sono quelli indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 2.

(Principi)

1. Ai fini della presente legge, con il termine «tecniche agricole biologiche» si intendono tutte quelle metodologie di lavorazione del terreno, coltivazione di specie vegetali e allevamento di specie animali, che operano nel rispetto dell'ambiente;

proteggono il suolo dall'erosione e dal depauperamento degli elementi nutritivi basandosi sulla rigenerazione permanente della frazione vivente del suolo; consentono di mantenere l'equilibrio della biosfera grazie alla conservazione della sostanza organica; favoriscono le rotazioni colturali; utilizzano, nella somministrazione degli elementi nutritivi al terreno, concimi minerali non di sintesi, deiezioni animali maturate o compostate, compostaggio di residui di produzioni vegetali; favoriscono l'uso e la selezione di varietà vegetali locali e naturalmente resistenti alle malattie e non utilizzano pesticidi che possono risultare dannosi per l'ambiente e per la salute dei consumatori.

2. Le tecniche agronomiche adottabili dalle aziende agricole che intendono produrre biologicamente sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Quanto indicato nell'allegato 1 può essere modificato secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera a).

Art. 3.

(Disposizioni particolari per le Regioni)

1. Le leggi regionali che regolano la promozione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche e che prevedono attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo delle tecniche agricole biologiche sono emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

2. Le Regioni che avessero già adottato norme in materia di agricoltura biologica provvedono ad adeguare la normativa ai principi fissati dalla presente legge.

3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

4. Le Regioni predispongono le proprie strutture al fine di rendere operativa la presente legge.

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE
E VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE

Art. 4.

(Commissioni tecniche provinciali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a nominare una o più commissioni tecniche provinciali composte da tre membri effettivi e due supplenti, così costituite:

a) due rappresentanti designati dalle associazioni dei produttori agricoli biologici, di cui uno supplente;

b) due esperti in tecniche agricole biologiche iscritti all'elenco speciale dei tecnici esperti in agricoltura biologica, di cui uno supplente;

c) un funzionario tecnico dipendente dell'Amministrazione pubblica con incarico e qualifica professionale nel settore dell'agricoltura, iscritto all'albo speciale di cui all'articolo 6.

2. Dette commissioni hanno il compito di provvedere ai sopralluoghi nelle aziende che hanno presentato programmi individuali o collettivi di produzione secondo i criteri indicati dalla presente legge.

3. Le commissioni, vista la documentazione presentata dalle aziende e le risultanze dei sopralluoghi, provvedono ad approvare o rifiutare i programmi presentati esprimendosi a maggioranza dei componenti.

4. Le commissioni possono operare anche in assenza di uno dei propri membri in seguito a malattia, rinuncia o mancata sostituzione, purchè i due componenti presenti si esprimano nei giudizi e sopralluoghi all'unanimità.

5. Le Regioni provvedono a stabilire i compensi e i rimborsi da erogare ai componenti delle commissioni tecniche provinciali non dipendenti dell'Amministrazione pubblica per il lavoro svolto ai fini della presente normativa.

Art. 5.

(Associazioni dei produttori biologici)

1. Le associazioni dei produttori biologici regolarmente formatesi con atto notarile e nel cui statuto sono riconoscibili i principi di cui all'articolo 2 e che nell'attività svolta dimostrino in maniera evidente l'operato a favore dello sviluppo delle tecniche biologiche, possono richiedere al Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 7 di essere riconosciute ai fini della presente legge.

2. A questo scopo le associazioni interessate trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutta la documentazione che ritengono opportuna ai fini del riconoscimento.

3. Il Ministero, sentito il parere del Comitato tecnico nazionale, riconosce le associazioni con apposito decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

(Albo speciale dei tecnici esperti in agricoltura biologica)

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituisce l'albo speciale nazionale dei tecnici esperti in agricoltura biologica.

2. Possono essere iscritti in detto albo i tecnici che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o forestali, medicina veterinaria, produzione animale, scienza dell'alimentazione, colture tropicali e subtropicali, nonché coloro che, in possesso dei titoli anzidetti, abbiano sostenuto con profitto i relativi esami di Stato previsti per legge, i periti agrari e gli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Possono inoltre essere iscritti in detto albo speciale esperti nel campo dell'agricoltura biologica, anche se non in possesso dei titoli di studio sopracitati, purchè la loro capacità professionale sia chiaramente comprovata dalla documentazione richiesta per gli aventi titolo.

4. La domanda di iscrizione all'albo speciale deve essere corredata, oltre che dai titoli di studio per coloro che ne sono in possesso, da un dettagliato *curriculum* delle attività svolte in agricoltura biologica ed eventualmente da una dichiarazione fatta da una delle associazioni dei produttori biologici riconosciute ai sensi della presente legge.

5. La dichiarazione dell'associazione dei produttori biologici di cui al comma 4 è obbligatoria per chi non fosse in possesso di uno dei titoli di studio sopracitati.

6. La permanenza degli iscritti in detto albo è vincolata alla presentazione, ogni tre anni, di un nuovo *curriculum* sull'attività svolta in agricoltura biologica e di un attestato di frequenza con profitto di almeno uno dei corsi di formazione o aggiornamento previsti all'articolo 17.

7. I tecnici dipendenti pubblici che svolgono attività di assistenza tecnica, controllo e qualificazione dell'assistenza tecnica, devono comunque essere iscritti in detto albo speciale e fornire la documentazione indicata al comma 4. In caso di mancanza del *curriculum*, sarà ritenuto idoneo chi avrà frequentato con profitto un apposito corso di aggiornamento fra quelli in regola con i programmi definiti dal Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Comitato tecnico nazionale per l'agricoltura biologica)

1. È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato tecnico nazionale per l'agricoltura biologica nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto come segue:

- a) Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o suo delegato, che lo presiede;
- b) Ministro della sanità, o suo delegato;
- c) Ministro dell'ambiente, o suo delegato;
- d) due professori o ricercatori presso una facoltà di Agraria;

e) un professore o ricercatore presso una facoltà di Scienze forestali;

f) un professore o ricercatore presso una facoltà di Medicina veterinaria;

g) un ricercatore in campo agricolo designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

h) un ricercatore in campo agricolo designato dall'ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative);

i) un tecnico esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 6 designato da ognuna delle associazioni ambientaliste rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

l) tre rappresentanti designati dal coordinamento delle associazioni dei produttori biologici a carattere nazionale riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 5 che abbiano almeno trecento soci;

m) tre rappresentanti designati dal coordinamento delle associazioni dei consumatori a carattere nazionale riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato nomina un segretario, che provvede a convocare le riunioni, a redigere gli ordini del giorno e a stilare i verbali delle sedute.

2. Il Comitato si riunisce ogni volta che sarà necessario e comunque non meno di tre volte l'anno con i seguenti compiti:

a) provvede all'aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati alla presente legge su richiesta specifica di uno o più dei suoi componenti o su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali e delle associazioni dei produttori biologici;

b) formula indirizzi per la ricerca e sperimentazione delle tecniche agricole biologiche;

c) individua, in linea generale, i programmi per i corsi di formazione professio-

nale e aggiornamento in agricoltura biologica;

d) nomina gruppi di lavoro con compiti specifici che potranno avvalersi anche della collaborazione dei tecnici esterni al Comitato stesso;

e) stabilisce il piano ordinario dei controlli analitici annuali previsti dall'articolo 16, che verranno effettuati a cura dei laboratori o presidi multizonali di prevenzione;

f) suggerisce le metodologie di prelievo dei campioni di prodotti da sottoporre ad analisi;

g) può suggerire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'utilizzazione dei fondi relativi alla presente legge per la creazione di borse di studio, programmi di ricerca, spese per controlli analitici ordinari e straordinari delle produzioni biologiche;

h) omologa le norme nazionali di altre metodologie di produzione agricola come l'agricoltura biodinamica, naturale, la permacoltura, sulla base di proposte specifiche presentate dalle relative associazioni dei produttori biologici, purchè rispettino i principi di cui all'articolo 2;

i) verifica la corrispondenza, con quanto previsto dalla presente legge, delle norme di altri Paesi al fine della commercializzazione con una delle diciture di cui all'articolo 13 di prodotti agricoli provenienti da Paesi stranieri;

l) promuove, attraverso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, periodiche campagne nazionali di informazione verso gli agricoltori allo scopo di divulgare la possibilità di un diverso utilizzo dei fattori e processi produttivi attraverso quanto previsto dalla presente legge.

3. Il Comitato esprime parere positivo o negativo a maggioranza dei presenti, unendo al parere tutte le eventuali considerazioni, siano esse negative o positive, espresse dai vari membri.

4. La segreteria del Comitato provvede a rendere note le sue decisioni agli organi centrali e periferici che operano ai fini della presente legge, nonchè alle commissioni tecniche provinciali.

Art. 9.

(Programmi di produzione)

1. Le aziende che intendono commercializzare prodotti presentati come ottenuti con tecniche agricole biologiche presentano, ai competenti uffici regionali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma sulle attività previste per l'anno successivo.

2. Ogni programma deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) l'individuazione catastale e la superficie delle particelle di terreno interessate dal programma;

b) la natura dei prodotti agricoli e alimentari di cui è prevista la commercializzazione e la quantità che si ipotizza di poter produrre;

c) i metodi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione previsti;

d) i fertilizzanti, gli antiparassitari e altri prodotti di cui è prevista l'utilizzazione;

e) le macchine ed in particolare gli attrezzi agricoli che si intende usare per le diverse operazioni colturali;

f) se si tratta di un programma collettivo, i nomi degli altri operatori e il sistema di controllo continuo di tutti gli operatori che partecipano al programma, fino alla fase di confezionamento dei prodotti nella forma destinata al consumatore finale.

3. Per le aziende con reddito catastale inferiore a lire 2.000, escluse le superfici forestali, o al valore equivalente rivalutato, sarà sufficiente inviare una lettera di comunicazione ai competenti uffici regionali che contenga quanto indicato alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, commercializzano già prodotti con la denominazione «prodotto biologico», o altra simile, possono presentare un programma di produzione entro i termini previsti dal comma 1, allegando il piano di riconversione svolto e l'eventuale dichiarazione di una associazione dei produttori biologici che attesti

l'attività svolta dall'azienda negli anni precedenti.

5. La commissione tecnica provinciale provvede, attraverso il sopralluogo, ad approvare il programma presentato oppure a stabilire il periodo di riconversione che l'azienda dovesse ancora effettuare.

6. È facoltà della commissione tecnica provinciale, qualora non si verifichino i casi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere b) e d), negare l'approvazione di un programma.

Art. 10.

(Programmi di trasformazione)

1. Nel caso in cui i processi di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli biologici non avvengano presso l'azienda produttrice, è possibile presentare programmi separati purchè si osservino le seguenti indicazioni oltre a quelle già indicate nell'articolo 9:

a) l'azienda produttrice deve indicare nei propri programmi la destinazione del prodotto da trasformare;

b) l'azienda che provvede ad effettuare la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli biologici deve indicare nel proprio programma:

1) la provenienza dei prodotti, con i relativi documenti che attestino il conferimento o la compravendita dei quantitativi da lavorare;

2) l'epoca precisa durante la quale verrà effettuata la trasformazione e la conservazione dei prodotti.

2. Le tecniche di trasformazione e conservazione ammesse ai fini dell'approvazione dei programmi di cui alla presente legge sono quelle indicate nell'allegato 3 alla presente legge.

3. I contenitori ammessi per il confezionamento e la vendita dei prodotti di cui all'allegato 2, sono indicati nell'allegato 4 alla presente legge.

Art. 11.

(Programmi collettivi)

1. È ammessa la presentazione di programmi collettivi o interaziendali inerenti alle tecniche di produzione e alle attività previste ai fini della presente legge.

2. L'approvazione di detti programmi può essere subordinata alla presenza di un organismo privato incaricato della gestione del regime di controllo.

3. In tal caso l'obiettività del controllo effettuato dall'organismo privato nei confronti delle aziende che partecipano ai programmi viene verificata da tecnici dipendenti della pubblica Amministrazione iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 6.

4. Gli uffici regionali competenti per territorio nel settore agricolo possono rifiutare o ritirare l'approvazione se il programma proposto e il relativo controllo non consentono di accertare la conformità dei prodotti commercializzati a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 12.

(Approvazione dei programmi e controlli)

1. I programmi di produzione o trasformazione presentati entro la data prevista agli uffici competenti si intendono automaticamente approvati se entro il 31 gennaio di ogni anno l'azienda che li ha presentati non riceve comunicazioni contrarie in proposito.

2. In tal caso la comunicazione fissa i termini di proroga per la ripresentazione di un nuovo programma.

3. I programmi vengono approvati purchè corrispondano ai criteri indicati nella presente legge e a condizione che:

a) l'azienda presentatrice impegni tutta la superficie aziendale in questi programmi oppure, se composta da più corpi separati non confinanti fra loro, impegni tutta la superficie di uno o più corpi aziendali. È fatta eccezione per le aziende che presentano un programma per la prima volta dopo il

periodo di riconversione, per le quali è possibile, per un periodo massimo di sette anni, investire anche soltanto una parte della superficie aziendale, ovvero soltanto quella già riconvertita, a colture biologiche. È comunque fatto obbligo a queste aziende riconvertire il resto dei terreni entro i termini suddetti, pena il decadimento del diritto di commercializzare prodotti con una delle diciture previste dall'articolo 13;

b) la commissione ritenga l'azienda idonea, sotto il profilo tecnico e ambientale;

c) le aziende che hanno fatto uso costante negli anni precedenti di prodotti agrochimici di sintesi osservino un periodo di riconversione o riposo dei terreni interessati al programma fino ad un massimo di sette anni, così come previsto dall'articolo 14;

d) le aziende che si trovano in prossimità di fonti di inquinamento ambientale, sempre che siano ritenute idonee, così come indicato alla lettera b), provvedano a realizzare barriere naturali atte a ridurre l'impatto ambientale.

4. La commissione tecnica provinciale provvede ad effettuare nell'arco di un anno almeno due sopralluoghi, senza preavviso, per ogni azienda a cui è stato approvato un programma di produzione o trasformazione.

5. All'azienda che non fornisce collaborazione e trasparenza in occasione dei sopralluoghi o nella presentazione dei programmi, può essere rifiutata o ritirata l'approvazione del programma stesso.

Art. 13.

(Marchio di riconoscimento)

1. Sui prodotti alimentari ottenuti secondo le norme previste nella presente legge e compresi in programmi approvati è possibile apporre un marchio di riconoscimento.

2. Detto marchio deve riprodurre un simbolo nazionale o comunitario da definirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

3. Sul marchio devono essere riportate, oltre al simbolo e al numero e data della normativa di regolamentazione di queste produzioni, una delle seguenti scritte:

a) «Ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi con tecniche agricole biologiche (o altra tecnica le cui norme siano state approvate dal Comitato tecnico nazionale)»;

b) «Prodotto proveniente da coltivazioni biologiche (o altra tecnica le cui norme siano state approvate dal Comitato tecnico nazionale)».

4. Sono ammessi altri marchi regionali o di organismi associativi dei produttori che riportino le diciture sopraindicate o similari, purchè i prodotti sui quali vengono apposti detti marchi siano stati approvati in appositi programmi di produzione e trasformazione.

5. È peraltro vietata qualsiasi dicitura dalla quale risulti che il marchio costituisce una garanzia di qualità del prodotto cui si riferisce.

6. Le aziende che non desiderino fare uso del marchio possono utilizzare le diciture autorizzate dal presente articolo ponendole sulle etichette o sulle confezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Art. 14.

(Aziende in riconversione)

1. La riconversione è un periodo di passaggio dall'agricoltura chimica convenzionale all'agricoltura biologica, ed ha lo scopo di permettere un graduale recupero degli equilibri ambientali salvaguardando la redditività dell'azienda.

2. La durata della riconversione è variabile e viene stabilita in funzione delle condizioni aziendali, della capacità dell'operatore, dell'ambiente pedoclimatico, delle condizioni di inquinamento preesistenti, del tipo di coltura; essa consta di due fasi ed è comunque limitata da un minimo di uno ad un massimo di sette anni.

3. La riconversione può essere riferita ai

singoli appezzamenti ed alle relative produzioni di una azienda e deve essere in ogni caso inserita in un piano pluriennale che prenda in esame l'intera superficie dell'azienda.

4. La durata massima della prima fase non può essere superiore ai quattro anni; in questo periodo possono essere utilizzati prodotti diversi da quelli indicati ai punti 3.2 e 4.2 dell'allegato 1 individuati dal Comitato tecnico nazionale.

5. La durata minima della seconda fase è di un anno e non può essere inferiore alla metà della durata della prima fase di riconversione. In questo periodo possono essere utilizzati soltanto i prodotti indicati al punto 4.3 dell'allegato 1.

6. Durante il periodo di riconversione le aziende non possono apporre sui propri prodotti alcuna indicazione fra quelle previste all'articolo 13.

7. L'inizio del periodo di riconversione scatta a far data dall'inizio di attuazione di un «Piano di riconversione» che verrà presentato dall'azienda interessata o dall'associazione dei produttori ai competenti uffici regionali.

8. Le Commissioni tecniche provinciali, previo sopralluogo, stabiliscono per ogni azienda la durata delle due fasi di riconversione.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende che hanno già iniziato la fase di riconversione ne devono dare notifica ai competenti uffici regionali.

Art. 15.

(Commercio dei prodotti agricoli)

1. È vietato porre in commercio prodotti agricoli grezzi o trasformati con l'indicazione «biologico», «organico», «ecologico», «biodinamico», o altra indicazione simile dalla quale si possa desumere che il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi o con tecniche agricole conformi a quanto indicato dalla presente legge, se non sono stati preventivamente indicati e approvati nei program-

mi di produzione o trasformazione di cui alla presente legge.

2. I prodotti non in regola con quanto previsto dal comma 1 verranno ritirati dal mercato.

3. Per la violazione dei divieti posti dalla presente legge, vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente che disciplina la produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

4. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano, fatte salve le leggi vigenti che disciplinano la produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

5. In deroga a quanto previsto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, titolo IV, è autorizzata la produzione e la vendita di pasta prodotta con farina integrale solo se di origine biologica.

6. I prodotti di cui all'allegato 2 recanti una delle diciture previste all'articolo 13, ma provenienti da un'altro Paese, possono essere posti in commercio purchè le norme di produzione riconosciute in detto Paese siano ritenute valide dal Comitato tecnico nazionale.

Art. 16.

(Analisi e controlli)

1. I controlli analitici sui prodotti agricoli e alimentari per i quali è stato presentato un programma sulla base di quanto previsto dalla presente legge sono effettuati a cura dei laboratori o presidi multizonali di prevenzione.

2. I campioni dei prodotti da sottoporre a controllo sono raccolti dalle commissioni tecniche provinciali con criteri uniformi concordati preventivamente con i laboratori di analisi e tenendo conto delle eventuali indicazioni suggerite dal Comitato tecnico nazionale.

3. I campioni sono raccolti sulla base di un programma ordinario di controlli stabilito dal Comitato oltre ad eventuali control-

li straordinari operati a discrezione delle commissioni tecniche provinciali o dei laboratori stessi.

4. Le Regioni provvedono a dotare almeno un laboratorio regionale di attrezzatura e di personale idoneo, al fine di sopperire alle esigenze specifiche dei controlli analitici ordinari e straordinari previsti dal presente articolo.

5. Nel caso in cui detti laboratori non fossero in grado di soddisfare direttamente le richieste di analisi, è possibile avvalersi di altri laboratori pubblici esterni.

6. Le spese per detti controlli analitici non sono a carico delle aziende, ma gravano su appositi capitoli dei bilanci regionali.

7. Dalle analisi di campioni rappresentativi sia dei prodotti agricoli che dei terreni coltivati deve risultare, con evidente certezza, in relazione agli eventuali livelli dei fitofarmaci o di altre sostanze chimiche identificate, che:

a) non sono state utilizzate nella produzione sostanze chimiche non previste dagli allegati 1 e 3;

b) i residui eventualmente accertati di sostanze chimiche presenti nell'ambiente come contaminanti di fondo non superano il valore medio accertato localmente per tali sostanze in occasione di controlli di vario genere.

8. Dalle suddette analisi deve inoltre risultare che nei prodotti agricoli non sono rilevabili sostanze chimiche non presenti naturalmente nel suolo o nell'ambiente in generale.

9. Nel caso in cui detti controlli analitici risultassero positivi, i prodotti interessati verranno ritirati dal mercato.

Art. 17.

*(Corsi di formazione
e aggiornamento professionale)*

1. La specializzazione dei tecnici dipendenti dall'Amministrazione pubblica che operano nel settore oggetto della presente legge è effettuata dai Consorzi interregiona-

li per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA).

2. Presso questi centri sono organizzati idonei corsi di aggiornamento in grado di permettere ai tecnici che li frequentano di potersi iscrivere all'albo speciale dei tecnici esperti in agricoltura biologica.

3. Le Regioni e gli enti di sviluppo agricolo provvedono ad organizzare idonei corsi di formazione e aggiornamento per tecnici e operatori agricoli che operano nel campo della divulgazione e assistenza tecnica in campo agricolo biologico.

4. Le Regioni costituiscono inoltre un servizio di assistenza tecnica per le aziende agricole presentatrici di programmi nel campo dell'agricoltura biologica.

Art. 18.

(Ricerca e sperimentazione)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a sviluppare appositi progetti finalizzati sulla base degli indirizzi di ricerca e sperimentazione formulati dal Comitato tecnico nazionale.

2. Le università degli studi ed in particolare le facoltà di agraria, di scienze forestali e di medicina veterinaria possono presentare al Comitato tecnico nazionale piani di studio o di ricerca strettamente connessi allo sviluppo delle pratiche agricole biologiche, che verranno finanziati dai fondi previsti dalla presente legge.

3. Possono altresì essere finanziate borse di studio biennali per i laureati delle facoltà di cui al comma 2 che abbiano per scopo l'approfondimento e lo sviluppo delle tecniche agricole biologiche.

4. Le Regioni, anche in collaborazione con le associazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 5, le cooperative di tecnici agricoli biologici, le associazioni ambientaliste, gli enti locali, le autorità preposte alla tutela e gestione dei parchi e riserve naturali, le associazioni di bacino e le comunità montane e rurali, promuovono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, per la conservazione e lo sviluppo

della ruralità ecologica, delle tecniche agricole biologiche e degli agroecosistemi.

Art. 19.

(Pesticidi e fertilizzanti ammessi)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni, i prodotti antiparassitari non registrati e previsti nell'allegato 1, punto 4.2, sono autorizzati per la difesa fitosanitaria delle colture agrarie.

2. Le aziende biologiche hanno cura di annotare, su apposito registro aziendale, il carico e lo scarico dei concimi e dei pesticidi utilizzati e previsti dalla presente legge.

Art. 20.

(Norme transitorie)

1. Per dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato il commercio di prodotti agricoli e alimentari con diciture simili a quelle previste dagli articoli 12 e 13, anche se non autorizzati attraverso l'approvazione di uno specifico programma di produzione o trasformazione, limitatamente ai prodotti già in commercio o alle produzioni ottenibili entro il termine dell'annata agraria in corso.

2. Tutte le norme e disposizioni in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

3. Per tutti i casi non previsti dalla presente legge, valgono le norme vigenti in materia.

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 55 miliardi per il triennio 1990-1992, di cui lire 15 miliardi per il 1990, lire 20 miliardi per il 1991 e lire 20 miliardi per il 1992, si

provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica e alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente».

Art. 22.

(Politica della Comunità economica europea)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assume tutte le iniziative che si rendano necessarie per favorire il raccordo fra la normativa italiana e quella comunitaria.

ALLEGATO 1
(Articolo 2)

NORME DI PRODUZIONE AGRICOLA BIOLOGICA

1. AMBIENTE.

1.1. *Sistemazioni idraulico-agrarie.*

Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni idrici attraverso la realizzazione di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie al fine di garantire un razionale sgrondo delle acque, favorendo così anche una valida base agronomica per le colture.

I drenaggi possono essere sostituiti con lavorazioni periodiche con aratri talpa, mentre per i drenaggi fissi devono essere usati esclusivamente materiali inerti tipo cotto o pietrame.

È obbligatoria la presenza di siepi e frangivento, in particolare come difesa da fonti di inquinamento ambientale limitrofe e per favorire l'equilibrio microambientale.

2. TECNICHE COLTURALI.

2.1. *Irrigazione.*

Le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre l'uso dell'acqua per irrigazione, ad esclusione delle colture sommerse (riso, canapa e lino), dove l'elevata presenza di acqua è spesso favorevole nella lotta a determinate infestanti.

L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture.

L'irrigazione deve soltanto essere di soccorso in particolare nella fase di emergenza delle semine, di attecchimento nei trapianti e durante i periodi siccitosi.

Per gli impianti arborei è ammessa la sola irrigazione di soccorso localizzata.

È vietato l'uso di acque evidentemente inquinate e che comunque saranno definite da apposita integrazione delle presenti norme a cura del Comitato tecnico nazionale.

2.2. *Pacciamatura.*

È ammessa soltanto la pacciamatura con prodotti di origine naturale come trucioli di legno, paglia, film di origine vegetale biodegradabile al 100 per cento, eccetera.

2.3. *Avvicendamenti.*

È vietata la monosuccessione. Negli avvicendamenti deve essere inserita una leguminosa annuale o poliennale o una coltura da sovescio.

2.4. *Diserbo.*

È proibito l'uso di erbicidi chimici. Si raccomanda il controllo delle infestanti attraverso le tecniche colturali (avvicendamenti, pacciamatura, lavorazioni, inerbimento controllato, eccetera), termodiserbo, pirodiserbo e metodo biodinamico (ceneri).

2.5. *Disinfezione e disinfestazione del terreno.*

È vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno.

2.6. *Lavorazioni del terreno.*

Le tecniche di lavorazione devono mantenere quanto più possibile e proteggere il suolo originale.

Sono sconsigliate pertanto le pratiche di livellamento del terreno nel caso in cui si incida in profondità negli orizzonti del terreno.

È inoltre proibito procedere a lavorazioni profonde (superiori a trenta centimetri) che sovvertano gli orizzonti del terreno (arature), fatta eccezione per la realizzazione di nuovi impianti arborei, dove comunque sono consigliate lavorazioni a due strati (rippatura per aratura superficiale).

È vietato l'uso di macchine e attrezzi che possano provocare forti costipamenti o suole di lavorazione nel terreno.

3. CONCIMAZIONI

3.1 *Concimazioni organiche.*

La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto in sostanza organica.

La sostanza organica deve essere maturata o compostata in ambiente aerobico.

È ammesso l'uso di prodotti organici commerciali approvati dal Comitato tecnico nazionale.

Nel sovescio l'interramento dovrà essere superficiale ed avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio o la trinciatura.

3.2. *Fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi.*

È ammesso l'uso di sostanze minerali sul terreno, sulla lettiera e durante il compostaggio in relazione ai risultati di idonee analisi chimico-fisiche del suolo ed alle osservazioni fatte in azienda (flora, raccolti, malattie, salute del bestiame, eccetera).

Sono ammessi ammendanti calcarei e magnesiaci naturali, bentoniti e terre argillose, rocce naturali polverizzate, fosfati di origine naturale, alghe marine, gusci di molluschi, farine di ossa, cenere di legna, borace.

È consentito l'uso di residui della lavorazione del legname non trattato di provenienza locale come acidificante.

È ammesso l'uso dei seguenti prodotti soltanto nel caso di dimostrata impossibilità di reperire sul mercato fertilizzanti sopra elencati: solfato potassico, solfato magnesiaco, perfosfato minerale, scorie Thomas, nitrati di origine naturale, solfato ferroso.

È vietato l'uso di chelati.

4. PRODUZIONI VEGETALI.

4.1. *Materiali di propagazione.*

È vietato l'impianto di portinnesti nanizzanti in frutticoltura.

Le colture e le varietà devono essere impostate considerando i fattori ambientali, pedologici e le tradizioni colturali della zona. Sarà necessario dare la preferenza, nella scelta delle varietà, a ecotipi locali e a piante naturalmente resistenti a malattie e fisiopatie.

È vietato, per le colture erbacee, l'impiego di ibridi commerciali, salvo il caso in cui non siano reperibili sul mercato nazionale altre sementi della specie da coltivare.

Non sono ammesse sementi trattate con prodotti chimici.

Sono vietate le colture senza suolo.

È vietato l'uso di materiale derivante da manipolazione genetica, ovvero prodotto attraverso la tecnica del DNA ricombinante.

4.2. *Cure fitosanitarie.*

4.2.1. Interventi indiretti.

Sono da preferire metodi di difesa indiretta preventiva:

a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, irrigazione ridotta, lavorazioni del suolo, tecniche di potatura opportune);

b) difesa genetica (scelta di specie e varietà naturalmente resistenti);

c) controllo biologico naturale (favorire le condizioni idonee alla riproduzione dei limitatori naturali).

4.2.2. Interventi diretti.

Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura.

Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i fitoregolatori chimici di sintesi, puri o miscelati con prodotti ammessi dalla presente normativa.

È consentito, solo in caso di estrema necessità, l'uso delle seguenti sostanze: essenze aromatiche e preparazioni diverse a base di piante compresa la propoli, piretro naturale, rotenone, legno guassio e relativi preparati commerciali, preparazioni omeopatiche e/o biodinamiche, prodotti minerali naturali (bentoniti, farina di rocce, zolfo, farina di alghe), polisolfuro di calcio, silicato di sodio, prodotti rameici (ossicloruro di rame, idrossido di rame, poltiglia bordolese), saponi naturali, bioinsetticidi (*Bacillus thuringiensis*), feromoni (per lotta confusione, monitoraggio e catture di massa), trappole (cromotropiche, luminose, alimentari), lotta biologica, bagnanti (saponi naturali, cenere di legna).

L'uso di nicotina è ammesso solo previa autorizzazione della commissione tecnica provinciale.

I tempi di carenza, fatti salvi i prodotti per i quali non esistono indicazioni in merito, sono quelli previsti per legge.

È ammessa deroga all'uso dei sopraelencati prodotti soltanto nel caso in cui questi non siano reperibili sul mercato o se detti prodotti risultassero inefficaci con grave rischio per le colture. La deroga è ammessa per i seguenti prodotti: polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di frutti pendenti), altri bagnanti.

4.3. Aziende in riconversione (seconda fase).

Per le aziende in riconversione nella seconda fase sono adottabili le tecniche e i prodotti seguenti, precedenza nella pacciamatura a materiali di origine naturale (sono permesse le pellicole di polietilene che devono essere riutilizzate), avvicendamenti sufficientemente variati con inclusione delle leguminose, disinfezione e disinfestazione del terreno con metodi naturali (vapore d'acqua e calce spenta) o solarizzazione mediante foglio di polietilene (che deve essere riutilizzato o destinato alla rifusione). Fra i fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi, sono ammessi i seguenti prodotti, oltre a quelli già previsti al punto 3.2: solfato potassico, solfato magnesiacco, perfosfato minerale, scorie Thomas, nitrati di origine naturale, solfato ferroso.

Per le cure fitosanitarie sono ammessi i seguenti prodotti, oltre a quelli già indicati al punto 4.2.2: polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di frutti pendenti), altri bagnanti oltre ai saponi naturali e alla cenere di legna.

5. SERRE, TUNNEL, CASSONI.

È ammessa la coltivazione in coltura protetta a condizione che:

abbia come unico scopo la protezione dal gelo e non la forzatura delle colture;

le serre non siano riscaldate;

la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o con altro materiale ad esclusione del PVC;

venga prevista un'adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una concimazione verde;

i prodotti provenienti da coltivazioni protette devono essere commercializzati con la dicitura «prodotto in serra con tecniche biologiche».

6. POTATURA E SISTEMI DI ALLEVAMENTO.

Sono ammesse tutte le tecniche di potatura e allevamento purchè non stravolgano la fisionomia della pianta.

Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici.

7. ALLEVAMENTI ANIMALI.

Gli allevamenti animali devono avere luogo in ambienti idonei, spaziosi e areati, integrando con pascoli o alpeggio stagionale.

In particolare gli animali devono potersi muovere liberamente anche se all'interno di box e devono poter disporre di una superficie a capo sufficientemente ampia e proporzionata alla mole della specie, comunque da definirsi a cura del Comitato tecnico nazionale.

Per l'aviconiglicoltura sono vietati gli allevamenti in gabbie.

Per l'apicoltura non sono ammessi i bugni rustici, ma solo alveari a telaini mobili in apiari di consistenza inferiore alle 50 unità, elevabili a 100 nel periodo di svernamento e a 200 per i nuclei di fecondazione o gli sciami fino a 5 telaini. Fra un apiario e l'altro non vi deve essere una distanza inferiore ai 200 metri in linea d'aria, fatte salve diverse disposizioni previste dalle leggi regionali in materia. In apicoltura è consentito il nomadismo.

L'allevamento del bestiame deve essere legato alle dimensioni dell'azienda ed alla capacità produttiva dei pascoli o delle colture aziendali. Il numero dei capi deve essere proporzionale alla superficie destinata a pascolo, l'alimentazione deve basarsi esclusivamente su foraggi o mangimi preparati in azienda e prodotti con tecniche biologiche.

Il foraggio acquistato fuori dall'azienda deve essere solo una integrazione in casi particolari di quello prodotto in proprio e deve provenire da coltivazioni biologiche.

Ai foraggi e mangimi è proibita l'aggiunta di sostanze chimiche a scopo terapeutico come gli antibiotici, sulfamidici, ormoni e altri prodotti di sintesi.

Sono invece permessi in aggiunta ai foraggi, lieviti, calce di alghe, misture di verdure, misture di minerali e preparati vitaminici.

I trattamenti terapeutici degli animali devono essere limitati ai casi indispensabili e sono comunque consentiti solo con prodotti medicinali di origine naturale non nocivi per l'animale e per l'uomo.

ALLEGATO 2
(Articoli 1 e 10)

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA PRODUZIONE BIOLOGICA

Tutti i prodotti freschi destinati al consumo alimentare umano, come: ortaggi, cereali, legumi, frutta, carne, latte, pesce di allevamento, miele, pappa reale, polline, chioccioline allevate.

Tutti i prodotti trasformati come i derivati del latte (formaggi, yogurt, panna, ecc.), marmellate di frutta fresca, senza coloranti, conservanti o altri additivi alimentari anche se consentiti da altre leggi, eccetto quelli elencati nell'allegato 3, frutta sciroppata, frutta secca, sciroppi di frutta, succhi di frutta e gelatine di frutta, vino e vini speciali (spumante, vin santo, ecc.), olio extra vergine di oliva, piante aromatiche e medicinali (essiccate o distillate) e loro estratti, propoli pura ed estratti alcoolici di propoli.

In particolare, in deroga alle attuali norme di legge è autorizzata la produzione di pasta integrale di cereali.

ALLEGATO 3
(Articolo 10)

TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE AMMESSE

Nella trasformazione e conservazione delle produzioni agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche o sostanze: pastorizzazione, sterilizzazione termica, refrigerazione, congelamento, fermentazione, essiccazione, distillazione, macerazione e percolazione, metodo ipobarico, zucchero d'uva, lieviti naturali selezionati per enologia, uso di conservanti (antiossidanti, acidificanti e antimicrobici) solo se di comprovata origine naturale nei limiti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare l'E 260 acido acetico, E 270 acido lattico, E 300 acido ascorbico, E 306 estratti naturali ricchi in tocoferoli (vitamina E), E 307 alfa tocoferolo (limitatamente al prodotto naturale ottenuto per distillazione sottovuoto di olii di mais e di frumento), E 330 acido citrico.

È proibito fare uso di radiazioni e trattamenti antigermoglianti.

ALLEGATO 4

*(Articolo 10)***CONTENITORI AMMESSI PER IL CONFEZIONAMENTO
E LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI**

Per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici sono ammesse le seguenti confezioni e sostanze: vetro, carta e cartoni per alimenti purchè non trattati con sostanze plastificanti o altri composti sintetici, legno e sughero limitatamente alla frutta e verdura fresca e sfusa o per la chiusura di altri contenitori (tappi di sughero), metallo limitatamente alle capsule di vasetti o bottiglie di vetro, con sottocapsula o sottotappo, che non dovrà essere a diretto contatto con il prodotto.

Sono assolutamente proibiti i contenitori di qualunque tipo di materiale plastico e di metallo, anche se per alimenti.